

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CHISSIS

BADALONI, BONADONNA DONATO, MARRONI, META.
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 480

Oggetto: D.G.R 8 febbraio 2000, n. 313 "Attribuzione Quantitativi Individuali di Riferimento"; Modificazioni ed integrazioni: Decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8: Determinazioni applicative.



Oggetto: D.G.R.8 febbraio 2000, n.313, "Attribuzione Quantitativi Individuali di Riferimento":
modificazioni ed integrazioni. Decreto-legge 4 febbraio 2000, n.8. Determinazioni applicative.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. CEE n.536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la legge 27 aprile 1999, n.118, articolo 1, comma 21, che stabilisce che le quote rese disponibili dall'applicazione della legge n.5 del 27 gennaio 1998, nonché a seguito dell'applicazione delle revoche di cui agli articoli n.2 e 3 del D.P.R. n. 569/93, affluiscano alle singole regioni e province autonome perché queste le assegnino, a valere dal 1° aprile 1999, ai produttori titolari di quota ricadenti nei propri territori;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio, e che stabilisce un aumento di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000;

VISTO il Decreto Legge 4 febbraio 2000, n.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.30, del 7 febbraio 2000, con il quale viene attribuita alla regione Lazio la disponibilità di Q.li 186.000 di quote, per essere riassegnate ai produttori operanti nel proprio territorio, a valere dal 1° aprile 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 febbraio 2000, n.313, con la quale sono state determinate modalità e criteri di assegnazione delle quote rese disponibili dal citato comma 21, art.1, della legge n.118/99 nonché dal Decreto Legge n.8/2000;

CONSIDERATO che al momento della predisposizione di detta D.G.R., il D.L. n.8/2000 era in fase di pubblicazione, e che è stato erroneamente indicato come emanato in data 28 gennaio 2000, rendendosi quindi opportuno correggere detta citazione;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno tenere conto, nella determinazione delle graduatorie per le assegnazioni, del carico di ULU che l'azienda richiedente sostiene, inserendo detto criterio negli articoli 6 e 12 dell'avviso pubblico che fa parte integrante della citata D.G.R. n.313 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO, altresì, che il ripetuto D.L. n.8/2000 conferisce discrezionalità, alle Regioni e Province Autonome, nel determinare:

- art.1, comma 2: se le quote assegnate ai produttori da riserva regionale possano in seguito da questi essere cedute in tutto od in parte per uno o più periodi;
- art.1, comma 6, primo periodo: se consentire, in deroga a quanto previsto dall'art.10, comma 2, lettera a), della legge n.468/92, trasferimenti di sola quota tra aziende ubicate in regioni diverse;



CONSIDERATO che si rende necessario dare immediata attuazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, articolo 1, del D.L. n.8/2000, circa la possibilità per i produttori di stipulare contratti di affitto di sola quota con efficacia limitata al periodo in corso, adottando le opportune procedure di verifica e controllo;

RITENUTO di stabilire in tre anni, a partire dal momento dell'assegnazione di quota da riserva regionale, il periodo nel quale le quote così assegnate non possano essere cedute ad altro produttore ad alcun titolo, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della possibilità di deroga a quanto previsto dall'art.10, comma 2, lettera a), della legge n.468/92 in merito ai trasferimenti di sola quota, in considerazione del notevole differenziale di prezzo con il quale vengono attualmente esitate le quote sul mercato delle diverse realtà regionali, ritenendo che tale deroga creerebbe una situazione di innalzamento dei prezzi regionali che potrebbe comportare la perdita per il territorio regionale di un considerevole quantitativo di quote;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di precisare che nella deliberazione della Giunta Regionale n. 313 dell'8 febbraio 2000, i riferimenti al Decreto Legge 28 gennaio 2000 vanno intesi come indicanti il Decreto-Legge 4 febbraio 2000 n.8;
- 2) Di stabilire, ad integrazione degli articoli 6 e 12 dell'avviso pubblico allegato alla D.G.R. n.313 dell'8 febbraio 2000, che in condizione di ex-equo viene attribuito un punteggio pari a 0,7 punti per ogni ULU impegnata nell'azienda richiedente;
- 3) Di stabilire in tre anni, a partire dal momento dell'assegnazione di quota da riserva regionale, il periodo nel quale le quote così assegnate non possano essere in tutto od in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, salvo documentati casi di forza maggiore. Qualora, nel corso di detti tre periodi, l'azienda beneficiaria di assegnazione abbia a cedere la quota della quale era già titolare al momento dell'assegnazione, o cessi definitivamente la produzione, la quota assegnata confluisce nuovamente nella riserva regionale;
- 4) Nel territorio della Regione Lazio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art.10, comma 2, lettera a), della legge n.468/92 in merito ai trasferimenti di sola quota, in quanto la Regione stessa non si avvale della possibilità di derogare a dette disposizioni, possibilità offerta dall'articolo 1, comma 6, primo periodo, del Decreto Legge n.8/2000.
- 5) Con propri atti adottati secondo la normativa vigente, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale provvede a determinare le modalità di attuazione e verifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 secondo periodo, del D.L. n.8/2000, in merito all'affitto di sola quota con efficacia limitata al periodo in corso;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lignello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

22 FEB. 2000

